

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3838

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295

Presentato il 12 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Dopo un periodo di operatività relativamente modesta, o quantomeno costante su livelli medi, si sta verificando, da qualche tempo, un notevolissimo incremento delle operazioni del Mediocredito centrale sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili o di produzione.

Come è noto, l'operatività dell'Istituto su tale legge consiste in agevolazioni finanziarie concesse sulle operazioni di sconto dei titoli derivanti dalla compravendita di macchine utensili o di produzione.

Ne sono beneficiarie tutte le imprese di qualsiasi natura e dimensione, per l'acquisto o la vendita di macchine utensili o

di produzione anche estere, nuove e di costo unitario o complessivo superiore a lire 1.000.000, nonché di macchinari a contenuto tecnologico particolarmente innovativo.

Il tasso di interesse, per crediti di durata non superiore a 5 anni, è pari al 35 per cento del tasso di riferimento, nel caso di macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel Mezzogiorno, e al 45 per cento nelle restanti zone del Paese.

L'elevato ricorso degli operatori alla « legge Sabatini » nasce dalla necessità delle imprese di introdurre nuovi macchinari, in maggior parte ad elevato contenuto tecnologico, nelle proprie strutture, allo scopo di tenersi al passo con l'attuale processo, ormai diffuso in tutti i

settori ed in tutti i maggiori Paesi industrializzati, di trasformazione ed innovazione tecnologica degli impianti.

Di fronte a questo fenomeno, il Mediocredito centrale ha già evidenziato la necessità di disporre di somme che superino lo stanziamento di 150 miliardi per il 1986 che la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ha stabilito, al settimo comma dell'articolo 11, per la finalità di cui alla legge n. 1329.

La stessa legge finanziaria ha altresì stabilito — al sesto comma del medesimo articolo 11 — che il fondo contributi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, sia incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

La destinazione di tali somme per le operazioni di credito all'esportazione non costituisce un vincolo proprio della legge n. 295, in quanto il fondo è stato originariamente istituito per la concessione (in sostituzione o a completamento delle operazioni che l'Istituto può statutariamente compiere, o anche abbinata con le operazioni stesse) di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso all'Istituto stesso.

È nel corso degli anni che gli stanziamenti sul predetto fondo hanno avuto specifica destinazione, sia dalle leggi finanziarie, che da leggi recanti misure di rilancio economico e talvolta anche a favore delle operazioni sulla legge n. 1329 (v., ad esempio, articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, e articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 — legge finanziaria 1983).

Questo modo di operare non consente di destinare a un settore carente di assegnazioni i mezzi disponibili per altri settori di intervento che risultino inutilizzati.

Questo è il caso attuale della legge n. 1329, al cui fabbisogno si potrebbe, da parte del Mediocredito centrale, fare fronte mediante l'utilizzo delle assegnazioni per l'agevolazione dei crediti all'esportazione, che risultano inutilizzate per il calo delle richieste e, soprattutto, per la diminuzione dei tassi di interesse sul mercato interno e internazionale.

In ogni caso il Mediocredito centrale sarebbe tenuto a mantenere detti eventuali utilizzi del Fondo contributi entro i limiti e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso Mediocredito centrale.

Il nuovo sistema di utilizzazione delle assegnazioni che si propone conferirebbe allo stesso una maggiore flessibilità che resta pur sempre ampiamente controllata.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

1. Le disponibilità attribuite al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono essere utilizzate per le operazioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, con i limiti e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso Mediocredito centrale.